



Proposte di Emendamenti

Atto Senato n. 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

25 marzo 2020

INDICE

1. MODIFICHE ALLE NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
2. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
3. MODIFICHE NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
4. MODIFICHE RIGUARDANTI L'INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO
5. MODIFICHE RIGUARDANTI LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI.
6. MODIFICHE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI
7. MODIFICHE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA FIR
8. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
9. ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
10. PREVISIONI IN MATERIA DI IMU SUI FABBRICATI STRUMENTALI
11. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PAGAMENTO DELLE UTENZE
12. MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2020, N.9
13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
14. NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI RICAVI PER GLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
15. DISAPPLICAZIONE PER L'ANNO DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% AI VERSAMENTI TRIBUTARI IN FORMA RATEALE
16. PROROGA PER L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE
17. RIDUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE A TARI, TOSAP E COSAP CONNESSI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE
18. APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

19. INCREMENTO PER IL 2020 DEL LIMITE ANNUO PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI
20. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI
21. STERILIZZAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO A CARICO DELLE IMPRESE COMMITTENTI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
22. PREVISIONI IN MATERIA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
23. PREVISIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA
24. RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO
25. DIFFERIMENTO DEL TERMINE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI DI IMPRESA E DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO
26. DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI
27. SOSPENSIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
28. CREDITO D'IMPOSTA SUL LAVORO AGILE DI CUI ALLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81
29. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE
30. AMPLIAMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
31. MODIFICA DELLA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER EVENTI ECCEZIONALI
32. COMPROVATA E GRAVE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ STRUTTURALE PER GLI ANNI 2020 E 2021
33. DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
34. ISTITUZIONE DEL FONDO EMERGENZA TURISMO
35. SOSPENSIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI
36. SANZIONI ANTITRUST PER CONTRATTI DI SOGGIORNO INTERMEDIATI CON MODALITÀ TELEMATICHE
37. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI

EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLE NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Al comma 2 le parole «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» sono soppresse, conseguentemente le parole «della comunicazione preventiva» sono sostituite dalle seguenti «la comunicazione preventiva, anche in via telematica»; al comma 5 le parole «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

Motivazione

La modifica del comma 2 è volta a rendere semplice la procedura di richiesta per l'accesso all'assegno ordinario, eliminando obblighi di consultazione e esame congiunto che rendono incompatibile la norma con l'attuale situazione. Resta l'obbligo di invio telematico della comunicazione preventiva.

La modifica al comma 5 chiarisce che la possibilità di chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS riguarda non solo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti - cui il comma 5 estende la possibilità di accedere all'assegno ordinario -, ma anche i datori di lavoro già destinatari dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 148/2015 erogato dal FIS.

EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLE NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

20-bis. (Norme speciali in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale)

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

20 bis. 1. Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.

2. Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che sia stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a introdurre una misura speciale di CIGS per le imprese del commercio con più di cinquanta dipendenti. Il regime permetterà un binario dedicato a tali imprese e una razionalizzazione delle risorse economiche predisposte.

EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ferie, congedi e permessi retribuiti maturati non precludono l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4".

Motivazione

Il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non deve essere precluso dall'eventuale presenza di ferie pregresse o di congedi o permessi retribuiti maturati, anche sotto forma di banca ore, dei lavoratori per cui si richiede l'intervento di integrazione salariale.

È stato già chiarito in via amministrativa, da INPS e Ministero del Lavoro che in condizioni normali, in caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza. Tanto più tale previsione deve valere in condizioni straordinarie di emergenza come l'attuale per cassa integrazione in deroga.

EMENDAMENTO

MODIFICHE RIGUARDANTI L'INDENNITA' RICONOSCIUTA AI LAVORATORI
AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Al comma 1, dopo le parole: “dell'Ago”, sono aggiunte le seguenti parole: “inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio”. Inoltre, alla fine del primo periodo, le parole “è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro” sono sostituite con le seguenti parole “è riconosciuta un'indennità mensile, sino al 30 aprile 2020, pari a 800 euro”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad eliminare ogni incertezza sull'applicazione del regime anche agli agenti e rappresentanti di commercio.

Si intende incrementare, da 600 euro a 800 euro, tale indennità, con contestuale estensione sul periodo marzo e aprile 2020.

EMENDAMENTO

MODIFICHE RIGUARDANTI LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI
IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Al secondo periodo le parole “indipendentemente dal numero dei dipendenti,” sono eliminate. Al medesimo articolo è aggiunto, infine, il seguente comma: “2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività”.

Motivazione

Eliminando le parole “indipendentemente dal numero dei dipendenti” si limita l'effetto della norma ai licenziamenti collettivi, permettendo alle imprese di procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre, la preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e della sospensione nel caso queste sia pendente alla data del 23 febbraio 2020, nonché il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo non possono trovare applicazione con riferimento alle ipotesi di cessazione dell'attività produttiva. Difatti, tale fattispecie, seppur riconducibile alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, esula dalla libera scelta del datore di lavoro che, a seguito della cessazione della propria attività, deve necessariamente procedere con il licenziamento. I lavoratori in quel caso sarebbero protetti con il NASPI.

EMENDAMENTO

MODIFICHE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA
PMI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1, lettera g), le parole “o inadempienze probabili” sono eliminate; alla lettera k) le parole: “non superiore a 3mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 10 mila euro”

Motivazione

Con riferimento alle esclusioni previste per l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI relativo alle imprese detentrici crediti deteriorati, l'emendamento è finalizzato a prevedere che dette limitazioni siano previste per imprese che presentino esclusivamente esposizioni classificate come “sofferenze” e non anche come semplici “inadempienze probabili”;

Inoltre, al fine di prevedere una misura di effettivo sostegno alle imprese, con riferimento all'ammissione della garanzia prestata dal Fondo Centrale per le PMI per importi finanziati aventi valore non superiore € 3.000,00, è previsto l'aumento del suddetto limite per importi non superiori a € 10.000,00

EMENDAMENTO

MODIFICHE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DEL FIR

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 50 (Modifiche alla disciplina FIR)

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“3. Al fine di rafforzare il supporto prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'art. 3 del Decreto MISE di concerto con il MEF del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

4. Le Camere di commercio e le Regioni, al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, sono invitate a costituire fondi per la concessione di contributi in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare maggiore struttura e solidità ai Confidi tramite la possibilità concessa a quest'ultimi di imputare al fondo consortile o al capitale sociale o ad apposita riserva, dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse saranno attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione.

EMENDAMENTO

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI
VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Al comma 3, le parole: “nel mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di marzo, aprile e maggio”; al comma 4, le parole: “entro il 31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2020” e le parole: “a decorrere dal mese di maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti:” a decorrere dal mese di giugno 2020”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a voler estendere ulteriormente il periodo di sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e adempimenti fiscali per i settori ritenuti maggiormente colpiti economicamente e finanziariamente dall'epidemia.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE
RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2 bis: Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei provvedimenti generali collegati all'emergenza sanitaria in corso con i quali il Governo intende porre in essere le strategie di sostegno e di rilancio dell'economia, prevedendo che rientrino in tali benefici un ventaglio di imprese economicamente collegate, a livello nazionale, ai settori più colpiti dalla crisi per un effetto catena che si sta creando a livello di tessuto economico del paese.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

PREVISIONI IN MATERIA DI IMU SUI FABBRICATI STRUMENTALI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:” 4 bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2020, i coefficienti indicati all'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 relativi al calcolo della base imponibile dei fabbricati interamente posseduti dalle imprese, sono ridotti del cinquanta per cento.”

Motivazione

Partendo dal concetto che l'IMU in questione, gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica può essere considerata come un costo collegato alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, l'emendamento proposto è finalizzato a rimodulare la disciplina relativa all'IMU, intervenendo su una riduzione della base imponibile di calcolo con riguardo ai fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono attività ricomprese nei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria in corso.

La rimodulazione può essere vista come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedrebbero le loro attività colpite dagli effetti della crisi attuale mantenendo la ratio dei provvedimenti emanati dal Governo fino ad oggi secondo la quale è necessario fornire supporto agli imprenditori.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

II

EMENDAMENTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PAGAMENTO DELLE UTENZE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti di cui ai commi precedenti.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'estensione della proroga dei pagamenti delle utenze, inizialmente previste solo per la c.d. “zona rossa”, anche alla lista dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria, così come previsti dal decreto, per un effetto catena che si sta creando su tutto il territorio nazionale.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI
ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 61 -bis (Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9)

Dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

“61 *bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parole: “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 maggio 2020”; al comma 2 le parole: “entro il 31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2020””.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a voler estendere ulteriormente il periodo di sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e adempimenti fiscali per i settori ritenuti maggiormente colpiti economicamente e finanziariamente dall'epidemia.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

13
EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI
ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Al comma 2: a) le parole: "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.169 di euro"; b) le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020"; c) alla lettera a, dopo le parole: "di cui agli articoli 23 e 24" sono inserite le seguenti: ", 25, 25 bis e 25 ter"; d) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "d) relativi alla tariffa sulle concessioni governative di cui alla tariffa articolo 23, nota 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641"; e) al comma 5 le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020" e le parole "a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di giugno 2020"; f) al comma 6 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a voler estendere ulteriormente il periodo di sospensione degli obblighi di adempimenti e versamenti per tributi e contributi per i settori ritenuti maggiormente colpiti economicamente e finanziariamente dall'epidemia.

Inoltre, in tal senso, si prevede l'allargamento della sospensione dei versamenti fiscali, già concessa per le ritenute alla fonte da lavoro dipendente e assimilati, anche alle ritenute sui redditi da lavoro autonomo (ad esempio ritenute su agenti, procacciatori d'affari, etc.) e la sospensione del versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Infine, è previsto l'ampliamento della platea con il fine di porre in atto un intervento sul piano economico che possa efficacemente facilitare la ripresa delle attività più colpite dopo l'emergenza

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI FINI DEL CALCOLO
DELL'AMMONTARE DEI RICAVI PER GLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

All'articolo 62 dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "8. Per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi maturati o dei compensi percepiti di cui al comma 2 del presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a fornire chiarimenti in ordine alla modalità di calcolo dell'ammontare dei ricavi indicati nell'articolo 62 del presente decreto, evitando il rischio di escludere dal beneficio gran parte degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Con il presente emendamento si chiede quindi di inserire una norma di interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, dove venga specificato che il calcolo dell'ammontare dei ricavi in premessa sia da considerarsi al netto dei costi di fornitura.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

15
EMENDAMENTO

DISAPPLICAZIONE PER L'ANNO DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% AI
VERSAMENTI TRIBUTARI IN FORMA RATEALE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "7. Con riguardo ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2020, non si applica la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a porre un intervento sul piano economico che possa facilitare la ripresa delle attività dopo l'emergenza, evitando l'applicazione della maggiorazione sulle somme da versare a titolo di imposte dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per gli operatori economici, considerando che il 2020, nella migliore delle ipotesi, sarà un esercizio composto solo da un semestre di attività effettiva e neanche a pieno regime.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

16
EMENDAMENTO

PROROGA PER L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Al comma 1, le parole: “Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “All’articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “20 aprile””.

Motivazioni

L'emendamento, considerando anche l'impatto che avrebbe un ulteriore differimento della scadenza del modello 730 precompilato ed il conseguente rinvio dei rimborsi fiscali, è finalizzato a concedere una mini-proroga del termine di presentazione delle Certificazioni Uniche 2020 a sostegno dei sostituti di imposta e degli intermediari interessati dai diversi provvedimenti nazionali e regionali finalizzati alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria, in quanto viene solo prorogato nello stesso periodo il termine per l'adempimento.

17
EMENDAMENTO

RIDUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE A TARI, TOSAP E COSAP CONNESSI ALLE
ATTIVITA' COMMERCIALI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:”8. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'anno 2020, il comune può applicare un coefficiente di riduzione delle tariffe di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 e all'articolo 40 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 proporzionale al periodo d'inattività, debitamente certificato, delle stesse.”

Motivazioni

Le imposte connesse alle attività commerciali in argomento possono essere considerate come un costo “collegato” alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e quindi allo svolgimento dell'attività. Considerando il periodo di imposta 2020 come esercizio in cui l'attività effettiva sarà svolta per un semestre a limitato regime, l'emendamento proposto è finalizzato ad invitare i Comuni, per l'anno 2020 a porre un intervento in diminuzione sulle tariffe di determinazione della base imponibile TARI, TOSAP e COSAP, proporzionando tale riduzione al periodo di inattività (debitamente certificato ad esempio tramite la mancata trasmissione di corrispettivi) degli operatori economici.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

18
EMENDAMENTO

APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI
VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

AL comma 7 le parole: "a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato", sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato superiori ad euro cinquemila".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei provvedimenti generali collegati all'emergenza sanitaria in corso con i quali il Governo intende porre in essere le strategie di sostegno e di rilancio dell'economia, ritenendo che tali provvedimenti debbano essere estesi ai piccoli operatori economici poco strutturati che, inevitabilmente, hanno visto e vedranno la propria attività interessata dall'emergenza in termini di minori introiti, così concedendo loro quella liquidità di cui necessitano per evitare la crisi finanziaria.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

INCREMENTO PER IL 2020 DEL LIMITE ANNUO PER LA COMPENSAZIONE DI
CREDITI TRIBUTARI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "8. All'articolo 34, comma 1, Legge del 23 dicembre 2000 n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, le parole: "è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in un milione di euro per l'anno solare 2020".

Motivazione

In considerazione dell'emergenza economica e finanziaria che i contribuenti si trovano ad affrontare a seguito dell'emergenza sanitaria e parallelamente all'avvio generalizzato dell'obblighi di certificazione fiscale telematica, che permette un controllo tempestivo delle posizioni dei singoli contribuenti, l'emendamento proposto è finalizzato ad innalzare da 700.000 euro a 1.000.000 euro, per l'anno 2020, il limite per la possibilità di compensazione dei crediti tributari. L'innalzamento del limite rappresenterebbe un importante sostegno alle imprese traducibile anche in una riduzione dei costi burocratici per le imprese e la possibilità di compensazione per gli adempimenti fiscali.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI
TRIBUTARI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:” 8. I limiti previsti dall'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, non si applicano, per l'anno 2020, limitatamente alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.”

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'applicazione dei limiti quantitativi e temporali in materia di compensazione tributaria orizzontale, considerati penalizzanti nei confronti degli operatori economici in questo momento di crisi di liquidità legato dell'emergenza sanitaria in corso. Seguendo la ratio dei provvedimenti emanati dal Governo fino ad oggi secondo la quale è necessario fornire supporto agli imprenditori che, inevitabilmente, hanno visto o vedranno la propria attività interessata dall'emergenza, si ritiene, infatti, che la non applicazione dei limiti per l'anno 2020 possa essere visto come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedranno il 2020 come un esercizio di comprovata e grave situazione di difficoltà.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

STERILIZZAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL'OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO A CARICO DELLE IMPRESE
COMMITTENTI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:” 8. Con riferimento alle ritenute e compensazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020, è esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.”

Motivazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'applicazione delle sanzioni in tema di versamenti delle ritenute su appalti e subappalti, considerate penalizzanti nei confronti degli operatori economici, in questo momento di crisi di liquidità legato dell'emergenza sanitaria in corso, seguendo la ratio dei provvedimenti emanati dal Governo fino ad oggi secondo la quale è necessario fornire supporto agli imprenditori che, inevitabilmente, hanno visto o vedranno la propria attività interessata dall'emergenza. Si ritiene, infatti, che la non applicazione delle sanzioni in tal senso per l'anno 2020 possa essere visto come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedranno il 2020 come un esercizio di comprovata e grave situazione di difficoltà.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

PREVISIONI IN MATERIA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:” 8. Ai contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, per l’anno 2020, è data facoltà di considerare il predetto periodo d’imposta quale periodo di non normale svolgimento dell’attività ai fini di quanto previsto dal comma 6, lettera a) del medesimo articolo.”

Motivazioni

L'emendamento proposto è finalizzato a fornire la possibilità a tutti gli operatori economici rientranti nella disciplina degli ISA di evitare l'applicazione degli indici stessi esercitando l'opzione, già prevista dalla norma, riguardante la grave situazione di dissesto economico senza però dover fornire alcuna riprova a supporto di quanto sostenuto a causa dello stato emergenziale. Si ritiene, infatti, che la non applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2020 per una vasta platea di contribuenti colpiti dall'emergenza possa essere visto come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedrebbero le loro attività sterilizzate dagli effetti, in termini di controlli e accertamenti, dal risultato negativo che risulterebbe senz'altro dal modello in premessa.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

23

EMENDAMENTO

PREVISIONI IN MATERIA DI SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:” 8. Con riferimento all'applicazione delle discipline previste dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dall'articolo 2, comma 36 *decies* del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, l'anno d'imposta 2020 si considera quale periodo di non normale svolgimento dell'attività”.

Motivazioni

La proposta è volta a rendere strutturale e generale, per l'anno in corso, la comprovata e grave situazione di dissesto economico in capo alle imprese ai fini dell'applicazione delle discipline riguardanti le società di comodo ed in perdita sistemica.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

24

EMENDAMENTO

RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI
COMODO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:” 8. Ai fini della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere da a) a c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per l'anno d'imposta 2020, le percentuali sono ridotte del cinquanta per cento”.

Motivazioni

Considerando lo stato emergenziale, l'emendamento proposto è finalizzato a rimodulare le modalità di applicazione e i calcoli della disciplina delle società di comodo, in quanto per il periodo in premessa, per ragioni estranee alla responsabilità degli stessi, la disciplina in questione potrebbe essere considerata eccessivamente penalizzante.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

DIFFERIMENTO DEL TERMINE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI DI
IMPRESA E DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:” 8. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, comma 693, lettera b) le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”; alla lettera c) le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”.

Motivazione

L'emendamento, considerando anche l'impatto che avrebbe un ulteriore differimento delle scadenze relative all'adempimento sulla rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione dei valori di acquisto, è finalizzato a fissare al 30 settembre 2020 il termine per l'esercizio di tale facoltà, anche a come misura a sostegno delle imprese interessate dai diversi provvedimenti nazionali finalizzati alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

L'emendamento non richiede copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma: "8.All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"."

Motivazione

L'emendamento, al fine di prevedere un provvedimento collegato all'emergenza sanitaria in corso di sostegno e di rilancio dell'economia e delle imprese, è finalizzato a posticipare al 2021 l'entrata in vigore della c.d. "lotteria dei corrispettivi".

Si ritiene, infatti, che la proroga dell'entrata in vigore dell'adempimento per l'anno 2020 possa essere visto come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedranno il 2020 come un esercizio di comprovata e grave situazione di difficoltà, potendo ulteriormente impiegare i fondi stanziati in tale ambito, per la gestione della crisi.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

SOSPENSIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
CORRISPETTIVI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma: "8. Per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'anno 2020, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ferma restando la corretta liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e i termini di liquidazione della stessa."

Motivazioni

L'emendamento, al fine di prevedere un provvedimento collegato all'emergenza sanitaria in corso di sostegno e di rilancio dell'economia e delle imprese, è finalizzato a sterilizzare dall'applicazione delle sanzioni, per l'esercizio 2020 tutti i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, indipendentemente dal volume di affari, a condizione che venga comunque effettuata dai soggetti in questione la corretta liquidazione dell'IVA.

Si ritiene, infatti, che la non applicazione delle sanzioni in tal senso per l'anno 2020 possa essere visto come un meccanismo d'incentivazione e di ripresa nei confronti delle imprese che vedranno il 2020 come un esercizio di comprovata e grave situazione di difficoltà.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

PREVISIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI CHE ADOTTANO MISURE DI LAVORO AGILE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 62 bis (Credito d'imposta sul lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81)

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

“62 bis. 1. Per le spese, sostenute nell'anno 2020, relative all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le procedure di lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81 quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, nonché per le spese relative alla formazione del personale dipendente e di consulenza in tale ambito, è concesso un contributo pari al 50 per cento delle predette spese effettivamente sostenute per un massimo di euro 200 mila.

2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui si riceve nel Sistema d'interscambio la fattura relativa all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le suddette procedure di lavoro agile, nonché le fatture relative alle spese per la formazione del personale dipendente o per consulenza in materia di lavoro agile.”

Motivazione

L'emergenza sanitaria in corso ha richiesto l'intervento da parte del Governo di importanti misure restrittive che hanno avuto effetti sulla vita e sulle attività delle persone, delle imprese e dei professionisti. Molte attività sono in blocco completo, mentre altre, grazie anche al c.d. “*smart working*”, riescono a restare aperte e produttive.

Nella volontà di ampliare il ventaglio dei provvedimenti generali collegati all'emergenza sanitaria in corso con i quali il Governo intende porre in essere le strategie di sostegno e di rilancio dell'economia, l'emendamento è finalizzato a introdurre un credito di imposta che possa essere di immediato aiuto alle imprese che hanno sostenuto o dovranno sostenere le spese collegate all'adeguamento per lo *smart working*, che si vada a sovrapporre alle altre agevolazioni già previste dalla Legge di bilancio 2020 per le imprese (misure Impresa 4.0, Formazione 4.0, etc.).

La misura necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
COMMERCIALE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Al comma 1 le parole: “del canone di locazione per il mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “del canone di locazione, ovvero del canone di affitto di azienda, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020” e dopo le parole: “di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”, sono inserite le seguenti: “, C/3,C/6, D/2, D/8 e A, se utilizzate nell'esercizio di attività ricettive, alloggi per studenti e lavoratori, nonché attività di alloggio connesse alle aziende agricole, nonché gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10.”. Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. I mancati pagamenti dei canoni di locazione per i locali ove è ubicata la sede legale o operativa o altra unità locale delle imprese, esclusivamente relativi ai mesi di chiusura o di sospensione dell'attività, non può essere considerato motivazione sufficiente per intimare al conduttore lo sfratto per morosità di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile, fatta salva la possibilità del locatore, differita al 1° gennaio 2021, di chiedere l'ingiunzione di pagamento per i suddetti canoni.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'ampliamento dell'apprezzabile disposizione relativa al credito di imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa sull'ammontare del canone di locazione per il periodo di marzo 2020, anche ai mesi di aprile e maggio.

Inoltre, nella previsione di ampliare la serie di interventi e provvedimenti generali collegati all'emergenza sanitaria in corso con i quali il Governo intende porre in essere le strategie di sostegno e di rilancio dell'economia e delle imprese, si prevede l'ampliamento delle categorie catastale di immobili rientranti nella disciplina oltre che i canoni relativi agli affitti di azienda.

La misura necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

AMPLIAMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai termini relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 o derivanti da controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 nonché agli atti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 ed agli eventuali procedimenti di rateazioni collegati”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'inclusione degli avvisi bonari da autoliquidazione o degli avvisi derivanti da controllo formale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla normativa tributaria, nella disciplina della sospensione dei versamenti prevista dal decreto, evitando disparità in tal senso e fornendo il reale sostegno agli operatori economici.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

MODIFICA DELLA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER EVENTI
ECCEZIONALI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Il comma 4 è sostituito dal seguente: "All'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159, le parole: "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo dell'anno successivo".

Motivazione

Il D.L. nella sua attuale formulazione sospende le attività degli uffici degli enti impositori, con relativa sospensione dei termini in favore dei contribuenti, per circa 3 mesi. Appare iniquo, al contrario, fare riferimento all'attuale dettato normativo che prevede, in caso di eventi eccezionali, il prolungamento dei termini per il recupero dell'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria fino al 2° anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento stesso. Pertanto, l'emendamento, al fine di non creare una disparità di trattamento tra le "dilazioni temporali" previste, anticipa il termine di prescrizione per lo svolgimento dell'attività degli uffici degli enti impositori al 31 marzo dell'anno successivo al periodo di sospensione.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

COMPROVATA E GRAVE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' STRUTTURALE PER GLI ANNI
2020 E 2021

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. Per i soggetti nei confronti dei quali è disposta la sospensione dell'attività produttiva ai sensi delle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-2019, la sospensione stessa costituisce, per gli anni 2020 e 2021, comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-*quinquies*, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602."

Motivazione

Considerando il periodo di imposta 2020 come esercizio in cui l'attività effettiva sarà svolta per un semestre e a limitato regime, l'emendamento proposto è finalizzato a concedere ai soggetti colpiti dalla crisi sanitaria, la possibilità di rateazione fino a centoventi rate mensili dei debiti verso l'Agente della Riscossione, indipendentemente dalle condizioni previste dall'attuale normativa, in quanto al periodo in premessa, per ragioni estranee alla responsabilità degli stessi, può essere ricollegata la "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica".

L'emendamento necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Al comma 1, le parole "15 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020"; al comma 2 le parole: "15 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020" e le parole "e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dell'appello, in qualsiasi grado del giudizio dinanzi le Commissioni tributarie, nonché per la presentazione di istanze di reclamo, mediazione o conciliazione e i termini di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad equiparare il termine del 31 maggio 2020, previsto dall'articolo 67 del decreto in favore degli Uffici degli Enti impositori, anche al termine per la notifica, da parte dei contribuenti, del ricorso, ovvero dell'appello, in qualsiasi grado del giudizio avanti alle Commissioni tributarie, nonché per la presentazione del reclamo e della mediazione.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

ISTITUZIONE DI UN FONDO EMERGENZA PER IL SETTORE TURISMO

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 95 bis (Istituzione del Fondo emergenza turismo)

Dopo l'articolo 95 è inserito l'articolo 95.bis

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 mld per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, sul premio di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.

Motivazione

Come già definito, il "settore turismo" risulta essere uno dei comparti economici maggiormente colpiti dall'emergenza legata alla diffusione del COVID - 19. La particolarità che contraddistingue questo settore risiede nel fatto che, anche al termine dell'attuale stato emergenziale, con ogni probabilità il settore continuerà ad essere penalizzato dalla forte sfiducia e bassa propensione agli spostamenti, per motivi turistici, da parte dei cittadini. Si necessita pertanto la previsione di uno stanziamento *ad hoc* di risorse, tramite costituzione di un fondo pubblico, in favore delle imprese del settore sia per il sostentamento e la sopravvivenza delle stesse sia a tutela dei turisti nel caso di possibili default e stati d'insolvenza futuri generati in modo endemico dalla situazione attuale.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

SOSPENSIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 95 bis (Sospensione dei canoni demaniali marittimi)

Dopo l'articolo 95 è inserito l'articolo 95.bis

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e considerato il relativo impatto sulle attività gestite dai titolari di concessioni demaniali marittime, sono sospesi, per l'anno 2020, i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni. Il versamento dei predetti canoni sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a partire dal mese di marzo 2021, mediante dilazione in cinque rate bimestrali.

Motivazione

Le motivazioni alla base della proposta sono sostanzialmente analoghe alla precedente. Gli stabilimenti balneari, caratterizzati da una forte componente economica legata alla stagionalità dell'attività, rischiano fortemente una contrazione determinante dei volumi d'affari legati al 2020 per via dello stato emergenziale. Pertanto si richiede la sospensione del canone demaniale marittimo con rinvio all'anno successivo.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

SANZIONI ANTITRUST PER CONTRATTI DI SOGGIORNO INTERMEDIATI CON
MODALITÀ TELEMATICHE

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 95 bis (Sanzioni antitrust per contratti di soggiorno intermediati con modalità telematiche)

Dopo l'articolo 95 è inserito l'articolo 95.bis:

L'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, qualora ravvisi, d'ufficio o su denuncia del soggetto interessato, che, in relazione a contratti di soggiorno intermediati da terzi, con modalità telematica, tali soggetti abbiano annullato su richiesta del cliente la relativa prenotazione, senza consentire al titolare di struttura ricettiva di poter esercitare l'opzione, riconosciutagli ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per effetto dell'art. 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di emettere un voucher di importo pari alla somma versata dal cliente nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi relativi all'emergenza COVID-19, diffida i terzi intermediari a versare al titolare della struttura ricettiva il corrispettivo della somma non ricevuta o altrimenti non goduta. Qualora il terzo diffidato non provveda ad adempiere, l'Autorità irroga al terzo inadempiente la sanzione pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro cinquemila e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, allegando il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per la liquidazione della somma dovuta.

Motivazione

La proposta è volta a tutelare le strutture ricettive in questa fase emergenziale con particolare riguardo alle fattispecie di contratti di soggiorno perfezionati tramite piattaforme *on line*. Nel caso infatti la piattaforma elettronica annullasse, su richiesta del cliente, la prenotazione effettuata nei confronti di una struttura ricettiva senza fornire la possibilità a quest'ultima, garantita dalla norma, di emettere un voucher di pari valore per un periodo successivo, si produrrebbe un ennesimo effetto negativo determinante in capo alle aziende del settore già in forte crisi. Si prevede pertanto la determinazione di una sanzione, espressamente prevista nel caso delle fattispecie descritte, in capo ai Soggetti che, in virtù dell'esercizio di un'attività digitale, cagionano un forte danno economico ad un comparto d'impres.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI

AS 1766

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art.... (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici)

All'art. 28, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

“g) dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori che abbiano acquistato, per rivenderli, titoli di viaggio o pacchetti turistici aventi come destinazione Stati, compresa l'Italia, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, come sostituito dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, o negli Stati dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere, anche per il tramite di un'agenzia di viaggi che agisce in suo nome e per suo conto in forza di mandato ricevuto, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga a quanto previsto all'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso o l'emissione del voucher da parte dell'organizzatore avvengono solo dopo la ricezione del rimborso o del voucher dai singoli fornitori di servizi, e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista per il viaggio sospeso o annullato”.

Motivazione

L'emendamento è volto

-art. 28, comma 1: a porre anche le agenzie di viaggio e gli organizzatori, quali acquirenti dei titoli di viaggio, fra i soggetti aventi diritto di recesso dal contratto stipulato con i vettori per impossibilità sopravvenuta, a causa dell'emergenza da Covid-19. Sono inclusi i titoli per l'accesso da altri Paesi in Italia.

- art. 28, comma 5: a garantire che la disciplina del recesso dai contratti di pacchetto turistico sia applicata, oltre che ai pacchetti turistici che concernono viaggi nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, come sostituito dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, anche ai pacchetti turistici relativi a viaggi da effettuarsi negli Stati dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

La previsione dell'emissione del voucher anche per il tramite di agenzia di viaggio che agisce in nome e per conto dell'organizzatore in forza di mandato ricevuto serve ad includere una fattispecie molto diffusa nell'uso commerciale. Alla luce della modifiche introdotte con l'art. 88 del d.l. 18/2020, che ha esteso l'applicazione dell'art. 28 del d.l. n. 9/2020 anche ai contratti di soggiorno, prevedendo il rimborso o l'emissione del voucher entro 30 giorni da parte dei titolari di strutture ricettive, si ritiene opportuno concedere all'organizzatore un margine di tempo superiore ai 14 giorni previsti dall'art. 41, comma 6, del d.lgs. 79/2011 per il rimborso o l'emissione del voucher, periodo di tempo del tutto insufficiente, in queste circostanze. Pertanto, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento e difficoltà operative, si chiede di coordinare le scadenze, adottando un termine coerente e più ampio. Le agenzie di viaggio avrebbero così il tempo necessario per ricevere dai fornitori le somme già versate oppure un voucher corrispondente.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria